



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO "B. Lorenzi" FUMANE
 scuola dell'infanzia, primaria e secondaria primo grado
 Via P. Brugnoli, 36 - 37022 Fumane - tel. 045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238
vric83200v@istruzione.it vric83200v@pec.istruzione.it www.fumanescuola.gov.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO 2019-20

**Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Campo di applicazione, durata e verifica dell'attuazione

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, dell'Istituto **Istituto Comprensivo "B.Lorenzi" di Fumane**
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico per il triennio 2019-2022 quanto alla parte normativa e per l'a.s. 2019-2020 per la parte economica.
3. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto avrà luogo in occasione della seduta a ciò espressamente dedicata, da tenersi entro il 30 novembre 2019

**Titolo II
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Capo I - Relazioni sindacali**

Art. 2 – Strumenti delle relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'Istituto si articola in:
 - a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, comprensiva dell'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell'assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 3 – Informazione

1. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. le materie oggetto di contrattazione e confronto (art. 5, comma 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, comma 9, alinea b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, comma 9, alinea b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 4 – Confronto

1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
 - a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
 - c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
 - d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);


- e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l'individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn-out (art. 22, comma 8, lettera b4).

Art. 5 – Contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'Istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. Costituiscono oggetto del presente contratto collettivo integrativo le materie previste dall'art. 22, comma 4 del CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'Istituto;
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e la quota delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (il c.d. diritto alla disconnessione);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.
3. La contrattazione collettiva integrativa di Istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo alla sospensione dell'esecuzione parziale o totale del contratto in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

Art. 6 – Interpretazione autentica

1. L'interpretazione autentica d'Istituto è inclusa nella contrattazione.
2. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
3. Le parti si incontrano entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente l'interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 (trenta) giorni dall'inizio delle trattative.



serena poupin marito di Maria

4. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
5. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha valore fin dall'inizio della vigenza contrattuale.

Capo II - Diritti sindacali

Art. 7 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. e delle Confederazioni rappresentative ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43 commi 1 e 2 del D. Lgs. 165/2001 dispongono di un proprio Albo sindacale.
2. Le parti sindacali di cui al comma 1 sono responsabili dell'affissione all'Albo dei documenti relativi all'attività sindacale.
3. L'Albo si concretizza in una bacheca situata presso la sede dell'IC Lorenzi di Fumane, plesso sede della Scuola Secondaria di primo grado
4. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 3 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'attribuzione della responsabilità legale.
5. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale lo spazio situato accanto all'Ufficio di Vice-Presidenza.
6. Alla sola RSU è consentito l'utilizzo di altre attrezzature tecnologiche e mezzi di comunicazione informatici e telematici dell'Istituto, compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici, previa richiesta al Dirigente.

Art. 8 – Rapporti tra la RSU e il Dirigente

1. Entro 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui la stessa è titolare.
2. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione invitando i componenti di parte sindacale a parteciparvi, di norma con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall'acquisizione della richiesta.

Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro

1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
 - c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisite.

5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 (due) ore (120 minuti), se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell'ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 (dieci) ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 (sei) giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell'Istituto interessato dall'assemblea. La comunicazione deve essere affissa, nello stesso giorno in cui è pervenuta, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea - o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all'assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi dove non sarà possibile assicurare la sorveglianza previa comunicazione ai genitori, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. Nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione all'assemblea, per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all'assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione è totale, il Dirigente stabilisce la quota ed il DSGA (o in caso di adesione di questi all'assemblea, il Dirigente stesso) individua i nominativi del personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi e alle altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale.

A. N.

Alf. Martini - Donna Campese - M. J.

13. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico presso la sede della Secondaria di primo grado di Fumane, per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 2 unità di collaboratori scolastici, per la sede centrale e n. 1 unità di personale amministrativo sempre in sede centrale.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l'indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

Art. 10 — Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
3. In caso di sciopero, per garantire i servizi minimi essenziali saranno adibite le seguenti unità di personale ATA:
 - un Assistente amministrativo;
 - il DSGA (o, in sua vece, un Assistente Amministrativo dell'Ufficio Contabilità) nel caso nel caso in cui lo sciopero coincida con eventuali termini perentori il cui mancato adempimento comporti responsabilità da parte dell'Istituzione scolastica verso terzi;
 - 1 Collaboratore scolastico.
4. La scelta del personale ATA che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA, a ciò delegato dal Dirigente, o in caso di adesione di questi dal dirigente stesso, tenendo conto della disponibilità degli interessati e, in mancanza o se in numero non sufficiente, del criterio della rotazione.

Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti

1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
 - a. i componenti della RSU di Istituto;
 - b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
 - c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
 - d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d'Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.

3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.

Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti

1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all'Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 (otto) giorni l'anno.
3. Per l'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell'organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall'Istituzione scolastica almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima.
5. La verifica dell'effettiva e regolare utilizzazione dei permessi sindacali non retribuiti rientra nella responsabilità dell'associazione sindacale di appartenenza del beneficiario.

Art. 13 – Referendum

1. Prima della stipula definitiva del Contratto Integrativo d'Istituto, la RSU può indire un referendum tra tutti i lavoratori dell'Istituto.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il Dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 14 – Diritto di accesso agli atti

1. I componenti della RSU hanno diritto di accedere agli atti della scuola su tutte le materie di cui all'art. 22, comma 4, lettera c) e comma 8, lettera b) del vigente CCNL, compatibilmente con la normativa di tutela dei dati personali e mediante richiesta con preavviso di 48 ore (salvo manifesta impossibilità a provvedere nei termini).
2. Il rilascio di copia degli atti richiesti avviene senza oneri, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla acquisizione a protocollo della richiesta (salvo manifesta impossibilità).

Art. 15 – Trasparenza

1. I prospetti di ripartizione del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, aggregati ed articolati per voce e tipologia di progetto o intervento, sono pubblici e riportano le unità di personale utilizzato, le attività, le ore.



Handwritten notes on the right margin:
dovrebbe essere sempre fornito
Marelli

Handwritten initials: f-f

2. Secondo la pronuncia del Garante per la protezione dei dati personali 7.10.2014 prot. 28510/90946, le informazioni concernenti compensi accessori corrisposti al personale dell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo di Istituto potranno essere oggetto di comunicazione sindacale in forma aggregata, indicando l'importo complessivo, eventualmente per "fasce" o "qualifiche"; potranno invece essere oggetto di comunicazione gli importi dei compensi riferibili a singoli lavoratori individuabili in caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dalla normativa vigente, qualora vengano riscontrati i presupposti.

Tutta la procedura di attribuzione individuale delle premialità per il merito dei docenti di cui all'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 è soggetta a pubblicità preventiva, consistente nella pubblicazione delle "regole", nonché nell'invio dell'atto a tutti gli aventi diritto individuati o facilmente individuabili;

Delle medesime informazioni verrà data comunicazione alla RSU di Istituto.

Titolo III SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell'Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'Istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell'Istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.

Art. 17 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è designato fiduciariamente dal Dirigente, in qualità di datore di lavoro e sulla base di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all'art. 18, e, d'intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l'aggiornamento.
3. Al RSPP compete un compenso a carico del Bilancio dell'Istituto.

Art. 18 - Le figure sensibili

1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure sensibili:
- adetto al servizio di prevenzione e protezione;
 - adetto al primo soccorso;
 - adetto al primo intervento sulla fiamma.
2. Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate



Alf. Decca - docente sempre presente

14

competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell'anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure sensibili, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.

3. Qualora ad un plesso non siano assegnate tante unità lavorative quante le figure sensibili previste, potrà essere posto in capo ad una medesima unità più di una delle funzioni di cui al comma 1.

Titolo IV

IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI

Art. 19 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, in caso di urgenza indifferibile.
3. Qualora durante il periodo di "disconnessione" l'Istituzione scolastica dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni legate a causa di forza maggiore, messaggi, circolari ecc. in forma asincrona, il dipendente ha diritto di ignorarli, senza che nulla possa essergli imputato in proposito:
 - fino alle 7:30 del mattino successivo per il personale ATA;
 - fino a 30 minuti prima della ripresa effettiva del servizio, e comunque non oltre le ore 10:30, per il personale docente.

Art. 20 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Titolo V

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ

Capo I – personale ATA

Art. 21 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale;



19.11

Dante - lavoro burocratico / ATA

- b. specifica professionalità;
 - c. continuità di servizio.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o di particolari esigenze di servizio.
 4. Il Dirigente può altresì individuare per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse personale avente le competenze necessarie cui affidare un incarico specifico aggiuntivo.
 5. Le prestazioni aggiuntive e gli incarichi specifici prevedono misure compensative anche in considerazione della richiesta specifica del dipendente o in base all'articolo 18 del CCNL 2001.

6. Art. 22 – Flessibilità di orario del personale ATA

1. Per il personale ATA si distingue la flessibilità "istituzionale" dalla flessibilità "occasionale".
2. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, per flessibilità "istituzionale" si intende la possibilità di – rispettivamente - assumere e dismettere servizio posticipatamente rispetto all'orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti.
3. La flessibilità "istituzionale" è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione familiare o personale alla base della richiesta motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
4. La concessione della flessibilità "istituzionale" resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell'Istituto.

Capo II – personale docente

Art. 23 – Articolazione dell'orario dei docenti

1. Per i docenti si prevede di norma una articolazione dell'orario di lezione su 5 giorni alla settimana.
2. Il c.d. "giorno libero" non dispensa da impegni collegiali ed attività funzionali programmate.
3. Nella formulazione dell'orario non saranno previste più di tre ore buche settimanali, salvo richieste personali

Art. 24 – Disponibilità del personale docente ad effettuare ore eccedenti

1. Ogni docente può dichiarare la propria disponibilità a sostituire i colleghi assenti;
2. Le disponibilità vanno riportate nel quadro orario settimanale ed hanno carattere di impegno di servizio.
3. Tali disponibilità verranno riconosciute ai docenti tramite compensi in caso di effettiva prestazione.

Art. 25 – Impegno del personale docente in uscite didattiche

1. Viene riconosciuto ai docenti impegnati in viaggi d'istruzione e visite guidate il pasto, quando dovuto, biglietti di ingresso a Musei o similari e trasporti pubblici, dietro presentazione di idonea documentazione e il pernottamento da quantificare in contrattazione.



Handwritten notes and signatures on the right margin:
Bagnoli
Donne
Marelli
AR

Handwritten initials: M.A.

2. Per i docenti che partecipano a progetti di partenariato, concorsi e manifestazioni assimilabili viene riconosciuto un compenso forfettario.
3. Annualmente, in sede di contrattazione verranno definite diverse misure di compensazione

Art. 26 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre Istituzioni scolastiche – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dal vigente CCNL.
2. Analogamente, il Dirigente può autorizzare docenti dell'Istituto a collaborare presso altre Istituzioni scolastiche.
3. Tali collaborazioni dovranno essere preventivamente autorizzata dal Dirigente della Istituzione scolastica di appartenenza, a condizione che non comportino esoneri neanche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità o di servizio e non interferiscano con gli obblighi ordinari di servizio. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 27- Criteri per l'attribuzione di compiti e incarichi:

La distribuzione dei compiti avviene sulla base delle professionalità e competenze dichiarate dal personale docente. Le candidature vengono presentate secondo una procedura definita e deliberata nel collegio unitario del 3 settembre 2019 e cioè:

Il candidato presenta una PROPOSTA DI LAVORO con:

- 1) analisi dei bisogni
- 2) azioni-orientamenti-attività
- 3) analisi del processo
- 4) modalità di verifica dei risultati

Art. 28 Criteri per l'assegnazione dei docenti ai plessi

1. Per quanto riguarda i **criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio** all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, si esprimono le seguenti valutazioni:
Dal 1.9.2016 è costituito l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali previste nel PTOF dell'Istituto; i docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (**art. 1, comma 5 della L. 107/2015**); il Dirigente assegna i docenti alle sedi, ai plessi ed alle classi secondo i seguenti criteri deliberati dal collegio:
 1. **Continuità**
 2. **Posti vacanti: si cerca di dare stabilità alle classi**
 3. **Competenze professionali dei docenti**
 4. **In caso di richiesta da parte di più docenti sullo stesso posto, prevarrà l'anzianità di servizio**
2. Per l'individuazione dei perdenti posto verrà presa in considerazione la graduatoria interna di istituto con riferimento al solo plesso di servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 29 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente (c.d. BONUS)

1. La professionalità ed il merito del personale docente sono valorizzati dal Dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal Comitato di valutazione dei docenti al fine dell'assegnazione del BONUS annuale per il merito, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015.
 - sono stabilite tre fasce di importo dei compensi che il Dirigente può assegnare per il merito dei docenti;
 - la differenza percentuale fra gli importi delle tre fasce non può essere inferiore a 25 % e non può essere superiore a 40%;
 - l'importo della fascia intermedia, sarà pari al 35%

Art. 30 — Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. L'Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell'ambito territoriale Ambito 1 e pertanto non gestisce, né in proprio né per proprio conto, alcuna risorsa finalizzata all'attuazione del Piano nazionale di formazione docenti.
2. Anche per la formazione dei docenti neo-assunti in anno di formazione e prova, nonché per la formazione del personale ATA, le relative risorse sono gestite dalla Scuola Polo per la formazione del personale nell'ambito territoriale, Scuola Polo che attraverso i propri Organi statuari e gestionali – provvede altresì alla ripartizione delle risorse, senza affidamento diretto a questo Istituto.
3. Le risorse complessive attribuite all'Istituto per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartite sulla base delle esigenze di formazione del personale previste dal PTOF.

t. 31 – Risorse disponibili alla contrattazione d'Istituto

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite dall'insieme di:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa;
 - b. altre risorse provenienti dalla sovraordinata Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della Istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni, partecipazione a Progetti nazionali e comunitari (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie...)
 - c. eventuali residui del Fondo per l'Istituzione scolastica non utilizzati negli anni scolastici precedenti.
2. Nel complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa confluiscono:
 - a. Il Fondo per l'Istituzione Scolastica disposto annualmente dal MIUR;
 - b. le risorse destinate ai compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva;
 - c. le risorse destinate alle funzioni strumentali al Piano dell'offerta formativa;
 - d. le risorse destinate agli incarichi specifici del personale ATA;
 - e. le risorse destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica;
 - f. le risorse destinate alle ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti;

- g. le risorse per il BONUS, di cui all'articolo 1, comma 126, delle legge 107/2015, la cui destinazione è finalizzata in via esclusiva alla valorizzazione del merito del personale docente
- h. le risorse di cui all'art. 1, comma 592, della legge n. 205/2017, destinate alla valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica dei docenti e alla valorizzazione del loro contributo alla diffusione nelle Istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
3. Nel quadro della contrattazione integrativa di Istituto l'assegnazione del complessivo Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa verrà stabilita annualmente sulla base della comunicazione da parte del MIUR.

Art. 32 – Ripartizione delle risorse del Fondo per l'Istituzione scolastica

1. Il Fondo per l'Istituzione scolastica, ricompreso nel Fondo più complessivo, riguarda sia il personale docente sia il personale ATA, ed è stato erogato tenendo fra l'altro conto che la quota di personale docente in organico di diritto è di 101 unità (pari al 83,47% dell'intero organico) e la quota ATA è di 20 unità (pari al 16,53%).
2. Valutati i rispettivi carichi di lavoro, nonché le necessità dell'Istituto, si ritiene di ripartire le risorse contrattabili attinenti al Fondo per l'Istituzione scolastica (43.895,62 euro) per incentivazione e compensi accessori nel seguente modo:
- 32.945,62 euro per personale docente (pari all'75 % del budget)
 - 10.950,00 euro per personale ATA (pari al 25 % del budget)

Segue la normale PARTE ECONOMICA del contratto.

to up

Il sottoscritto Prof. *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

CONSISTENZA DEL FONDO

Il Fondo d'Istituto per l'anno scolastico 2019/20 è costituito dalla quota assegnata secondo i parametri del CCNL 2018/2020 e dalla nota MIUR n. 21795 del 30/09/2019 di € 49.084,05 e da un fondo residuo anni precedenti di € 135,17 per un totale di € 49.219,22:

disponibilità F.I.S.

€ 43.895,62

alla quale va aggiunta l'indennità di direzione del DSGA

€ 5.323,60

Art. 33 – Risorse per compensi al personale docente

€ 32.945,62

1. Al personale docente vengono destinate le seguenti risorse, suddivise per voce contrattuale:

a) Supporto organizzativo e didattico al DS (L. 107, art. 1, comma 83)		
Docenti che coadiuvano il Dirigente per il front-office, i rapporti con le famiglie, l'accoglienza dei nuovi docenti, l'accoglienza dei nuovi iscritti, la formazione del calendario delle attività, la predisposizione dell'orario delle lezioni, la gestione delle pubblicazioni sul sito, la diffusione delle circolari, l'organizzazione delle "finestre" per attività articolate, il coordinamento delle attività per alunni BES e DSA, la gestione delle applicazioni di registro elettronico, segreteria digitale e rapporti scuola-territorio 21 unità, a forfait secondo carichi di lavoro) Referenti sicurezza, referenti progetti /curricoli		
Totale supporto organizzativo e didattico al DS		18.215,00
b) Supporto all'attività dei docenti		
Coordinatori di Dipartimento 3 unità,	875,00 euro	
Tutor di docenti neo-assunti 6 unità h. 60 x 17,50€)	1.050,00 euro	
Responsabili di laboratorio 2 unità h. 45 x 17,50 €)	787,50 euro	
Totale supporto all'attività dei docenti		2.712,50 euro
c) Commissioni e gruppi di lavoro		
Commissione RAV, PDM, (autovalutazione) Qualità 19 unità a forfait	1.820,00 euro	
Commissione continuità 5 unità, a forfait	175,00 euro	
Commissione Unità di apprendimento 4 unità	577,50 euro	
Totale commissioni e gruppi di lavoro		2.572,50 euro
d) Progetti e attività di ampliamento dell'O.F.		
Progetto recupero 45 ore funz. + ore 83 insegn.	2.730,00 euro	
Progetto potenziamento Lingua Inglese 15 ore funz.+ ore 15 insegn.	787,50	

	euro	
Progetto Assistentato 10 ore funz.	194,37 euro	
Progetto Animatore digitale 30 ore funz.	525,00 euro	
Progetto Logico matematico 86 ore funz.	1.505,00 euro	
Progetto storico ambientale 8 ore funz.	140,00	
Progetto storico linguistico espressivo 44 ore funz.	735,00	
Benessere ore 66,5 funz. e uscite didattiche ore 78 funz.	2.528,75	
Totale progetti e attività ampliamento dell'O.F.		9.145,62 euro
TOTALE COMPENSO DOCENTI		32.945,62 euro

Per le uscite della scuola Primaria è prevista compensazione delle ore prestate in eccedenza pari a due ore di una programmazione settimanale. Per la scuola dell'Infanzia e Secondaria di primo grado, in caso di verificate economie, il tavolo provvederà a negoziare con priorità una misura di compenso forfettario.

Fatto salvo quanto sopra, ulteriori economie potranno essere utilizzate per il riconoscimento di compenso forfettario del coordinatore di classe della Scuola Secondaria di primo grado.

Art. 34 – Assegnazione delle risorse agli incaricati di Funzione strumentale e agli incaricati di altri compiti di presidio di aree sensibili o strategiche € 4.296,61

1. Il budget di complessivi **4.296,61** euro per Funzioni strumentali, nonché le ulteriori risorse per presidiare le aree sensibili, sulla base degli effettivi impegni svolti: INCLUSIONE,- ORIENTAMENTO/AUTOVALUTAZIONE – CURRICOLI E CONTINUITA' PRIMARIA – PTOF PRIMARIA E PTOF SECONDARIA - FORMAZIONE

ART. 35 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA (ART. 87 CCNL 29.11.2007
€ 1.463,02 Lordo Stato, 1.102,50 Lordo Dipendente

Le scuole secondarie hanno la possibilità di istituire il "Centro sportivo scolastico". Al riguardo appare necessario precisare la loro natura giuridica citando le *Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado del Miur prot. 4273 del 4 agosto 2009*. Le linee guida si riferiscono agli stessi centri sportivi definendoli come "struttura organizzata all'interno della scuola, finalizzata all'organizzazione dell'attività sportiva scolastica. Il riferimento contenuto nel testo ad una sua natura associativa deve essere inteso in senso atecnico non trattandosi di associazione da costituire attraverso riferimenti al Codice civile ma di un associazionismo spontaneo che ben rappresenta il valore della "comunità educante" all'interno della quale gli studenti debbono maturare la loro crescita. **I centri sono pertanto da intendere come una mera formula organizzativa da realizzare all'interno della scuola e non certamente come soggetto distinto dalla stessa fornito di un'autonoma soggettività.** Le linee guida contengono l'inequivoco indirizzo di erogare le risorse finanziarie disponibili per le ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva (articolo 87 C.C.N.L.) solo nei confronti di quelle istituzioni che intendono costituire i Centri sportivi scolastici, ritenuti garanzia di conferimento di una veste strutturata alle relative attività. Il nostro Istituto ha deliberato di attivare i centri sportivi scolastici nelle due scuole secondarie di Fumane e Sant'Anna d'Alfaedo. Le ore verranno liquidate a consuntivo, dovranno essere opportunamente documentate ed effettuate con specifici incarichi. Si veda specifico Regolamento deliberato dal Consiglio di Istituto.

ART. 36. PROGETTI RELATIVI AD AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO L'EMARGINAZIONE SCOLASTICA (ART. 9 CCNL 29.11.2007)

lordo Stato € 1.477,18 e lordo dipendente € 1.113,17

L'importo per la consulente dello sportello Tante Tinte sarà oggetto di successiva contrattazione.

I fondi relativi alle aree a forte processo immigratorio sono così destinati:

€ 1.113,17 assegnazione (vedere in premessa) per attivazione di corsi di prima e seconda alfabetizzazione degli alunni stranieri, tali corsi verranno attivati su specifico incarico del DS e documentati su apposito registro, i risultati conseguiti dagli alunni verranno accertati sulla scheda di valutazione con griglia specifica.

ART. 37 Ore eccedenti l'orario settimanale d'obbligo in sostituzione di colleghi assenti € 2.615,62

ART. 38 COMPENSI CON FONDI DIVERSI

1. **PROGETTO "BARTOLOMEO"**: fondi da privati: € 4.644,50 compenso lordo stato da corrispondere ai docenti che gestiscono il progetto (200 ore)
2. **PROGETTO TEATRO**: fondi da avanzo di amministrazione non vincolato da corrispondere al docente che realizza il progetto per tutto l'anno scolastico: 1.750,00€ lordo stato cifra forfettaria
3. **PROGETTO DI RETE "DISEGNARE IL FUTURO"**: finanziato dalla Fondazione San Zeno. Per tale progetto sono previsti i seguenti compensi al personale €1.910,85:
 - 1 docente referente di Istituto: 300,00€
 - 1 docente referente monitoraggio 300,00€
 - 4 docenti referenti delle due classi sperimentali: 150€ x 4 = 600,00€
 - 24 ore per assistente amministrativo facente funzione DSGA= 462,00€
 - 15 ore per i Collaboratori Scolastici = 248,85€

ART. 39 – Risorse per compensi al personale ATA **10.950,00 €**

1. Al personale ATA vengono destinate risorse per **10.950,00** euro, oltre a 2.426,53 euro destinati agli incarichi specifici.
2. Relativamente alle risorse tratte dal Fondo per l'Istituzione scolastica, queste sono così attribuite:
 - **4.450,00** euro, pari a circa **40%** del budget, per Collaboratori scolastici, secondo carichi;
 - **6.500,00** euro, pari a circa **60%** del budget, per Assistenti Amministrativi, secondo carichi;

COLLABORATORI SCOLASTICO **4.450,00 €**

COLLABORAZIONI SPECIFICHE

Per la collaborazione relativa all'attuazione di progettazioni didattiche, realizzazione di fotocopie, piccoli interventi di manutenzione, giardinaggio, ecc.

650,00 €

SORVEGLIANZA IN ATTESA DEL PULLMAN ATV E SORVEGLIANZA IN MENSA

Per l'assistenza e la sorveglianza prima e a fine lezioni degli alunni della scuola secondaria di Fumane in attesa del trasporto e sorveglianza in mensa 8 persone: fondi corrisposti al singolo secondo incarico specifico

700,00 €

IGIENE BAMBINI SCUOLA DELL'INFANZIA

Per la cura e l'igiene dei bimbi delle scuole dell'Infanzia dell'Istituto, fondi corrisposti al singolo secondo incarico specifico

800,00 €

FLESSIBILITA' DI SEDE

Flessibilità del singolo a spostarsi di sede qualora se ne ravvisa la necessità 900,00 €

INTENSIFICAZIONE DEL LAVORO

- Intensificazione del lavoro in caso di sostituzione dei colleghi assenti e disponibilità a variare il turno, rispetto all'orario stabilito, per esigenze della scuola: 1.000,00 €

- Un responsabile Piccole manutenzioni e riparazioni varie fondi corrisposti al singolo secondo incarico specifico 400,00€

PERSONALE AMMINISTRATIVO 6.500,00 €

Ulteriori carichi gravosi all'assistente amministrativo facente funzioni DSGA 1.800,00€

Per andare incontro alle esigenze delle diverse scuole e degli incarichi gravosi da espletare di tipo amministrativo si richiede una flessibilità dell'orario di servizio. 1.650,00€

Intensificazione del lavoro per sostituzione dei colleghi assenti 1.950,00€

Per una responsabilità superiore riferita a competenze specifiche e/o a carico di lavoro aggiunti 1.100,00€

TOTALE F.I.S. A.T.A. 10.950,00 €

ART. 40 – Ripartizione risorse al personale ATA del Fondo per il miglioramento dell'Offerta formativa e degli incarichi specifici

Gli incarichi specifici saranno attribuiti dal Dirigente, sentito il DSGA: **2.426,53 €**

A) Sono stati individuati i seguenti incarichi per il **personale Amministrativo**:

1. Supporto relativi a pratiche del personale, graduatorie, TFR, tirocinio studenti, pratiche TFR-TFS, contratti vari e tenuta registri (1 incarico= **900,00€**)

2. Supporto per l'Assistente Amministrativo alunni e iscrizioni on line, trasmissione dati SIDI e monitoraggi, uscite didattiche (1 incarico=**850,00€**)

B) Sono stati individuati i seguenti incarichi per il personale collaboratore scolastico:

1. collaboratore scolastico € **676,53** (gestione e pulizia Bar e giardino).

ART. 41 - FUNZIONI MISTE

Nella contrattazione con i diversi Comuni gli importi, relativamente alle funzioni miste, non sono ancora noti e pertanto saranno oggetto di contrattazione successiva

Comune di Fumane: da definire

Comune di Sant'Anna: da definire

Comune di Marano: da definire

I servizi oggetto di convenzione, inerenti le Funzioni Miste, riguardano:

- la mensa scolastica

- l'assistenza agli alunni portatori di handicap, in caso di necessità

- le attività di pre e post scuola

- l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni

- l'uso delle strutture scolastiche in orario extra scolastico e durante i periodi di interruzione delle attività didattiche

ART. 42 - COMPENSI AL DSGA

€5.323,60

Al DSGA spetta l'indennità di Amministrazione di 5.323,60 € lordo dipendente.

Si rileva che da disposizioni normative il DSGA non può effettuare ore di straordinario liquidabili sul fondo di Istituto o con fondi di provenienza statale.

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E TERMINI DI PAGAMENTO

ART. 43 RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

a) Tutte le attività afferenti al fondo vanno certificate, ossia:

- per ogni incontro di Commissione e per ogni altro incontro si deve apporre la firma di presenza e stendere un verbale relativo all'o.d.g. discusso;
- per le ore frontali oltre l'orario scolastico per recuperi, progetti, ecc., l'incarico viene affidato dal dirigente scolastico con apposita lettera,
- per i progetti e per ogni altre attività si ha l'obbligo di compilare l'apposito registro in ogni sua parte.

- a) I compensi a carico del Fondo sono liquidati secondo le recenti norme in ordine al Fondo di Istituto (decreto 150/2009 cedolino unico) e rilevati con strumenti che il Ministero metterà a disposizione delle scuole. Il periodo settembre – dicembre verrà calcolato e liquidato, previa disponibilità economica, dopo le procedure di definizione del Contratto integrativo di Istituto e il consenso delle autorità di controllo (Revisori Conti, ARAN, CNEL).
- b) Ogni progetto/attività viene verificata con questionari diretti agli alunni e alle famiglie. Per la valutazione di ogni singolo progetto si fa riferimento ai relativi indicatori di valutazione
- c) **Il presente Contratto tiene conto delle somme calcolate al lordo dipendente.**

ART. 44 CLAUSOLA PEREQUATIVA

Eventuali economie riscontrate su alcuni capitoli del presente accordo verranno destinate alla copertura di maggiori oneri relativi ad altre voci, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione di Istituto.

NORME FINALI

ART. 45 INFORMAZIONE, MONITORAGGI, VERIFICA E FORMULA DI SALVAGUARDIA.

Il dirigente scolastico informerà tempestivamente la RSU appena riceverà notizie precise sul budget destinato alla premialità dei docenti, in questo caso si riaprirà la presente contrattazione.

Il dirigente scolastico fornirà alla RSU l'informazione successiva, una volta definiti gli incarichi e la progettazione di Istituto.

Per affrontare nuove esigenze e/o problemi applicativi del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro cinque giorni dalla richiesta.

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo al fine di apportare eventuali variazioni e/o modifiche che si rendessero necessarie.

Le parti concordano di adeguare gli articoli del presente contratto integrativo che abbiano necessità di modifica a seguito di suggerimenti/modifiche che perverranno dagli organismi di controllo.

Letto, firmato e sottoscritto

Il Dirigente scolastico
Francesca Zambito

La RSU

Brugni Lorena
Maurizio Marangoni
Franzoni Massimo

Rappresentanti OOSS

CISL SCUOLA VERONA

FLC CGIL